



Proposta di legge recante:

" Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 2022, n. 37 (Disposizioni straordinarie per assicurare i livelli essenziali di assistenza nel sistema sanitario regionale)."

Il Consigliere regionale proponente

F.to Pasqualina Straface

Proposta di legge recante:

" Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 2022, n. 37 (Disposizioni straordinarie per assicurare i livelli essenziali di assistenza nel sistema sanitario regionale)."

RELAZIONE DESCRITTIVA

La presente proposta di legge detta, all'articolo 1, norme di modifica della legge regionale 21 ottobre 2022, n. 37, al fine di prevedere – in una situazione di carenza di personale – la possibilità di ricorrere alle prestazioni aggiuntive per il personale medico ed infermieristico dei servizi di elisoccorso, allo scopo di garantire la regolare esecuzione dei servizi medesimi, di particolare importanza per la salute collettiva, e per garantire il pronto intervento in situazioni di estrema urgenza, stabilendo la tariffa oraria delle predette prestazioni aggiuntive entro i limiti fissati dall'articolo 11 del DL n. 34/2022. La norma risponde all'esigenza provvisoria ed eccezionale di garantire il servizio nelle more dell'adozione di tutti gli atti occorrenti all'individuazione di ulteriore personale in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento del servizio ed all'effettuazione delle attività formative occorrenti a garantire l'addestramento ed il reclutamento di ulteriori professionalità.

È prevista, inoltre una sanzione a carico della Dirigenza competente che attui in maniera tardiva gli adempimenti finalizzati al reclutamento di ulteriori professionalità.

L'espletamento del servizio richiede l'effettuazione – su base regionale di n. 20.868 ore di attività, per cui – considerata la tariffa oraria definita nei commi precedenti, si prevede un incremento di spesa pari ad € 2.797.000,00 su base annua.

Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le risorse di cui alla legge regionale 37/2022, come previsto dall'articolo 2.

L'articolo 3 dispone l'entrata in vigore anticipata della legge rispetto al termine ordinario di 15 giorni (*vacatio legis*) atteso che le norme ivi contenute rappresentano una urgente necessità, importante per la salute collettiva, e richiedono di entrare in vigore nel più breve tempo possibile.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le risorse di cui alla legge regionale 37/2022, come previsto dall'articolo 2.

Relazione finanziaria

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della legge: " Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 2022, n. 37 (Disposizioni straordinarie per assicurare i livelli essenziali di assistenza nel sistema sanitario regionale).".

Tab. 1 - Oneri finanziari:

	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
--	-------------------	--------------------	------------------------------	---------

Art.1	Norma che prevede la modifica della legge regionale 21 ottobre 2022, n. 37, al fine di prevedere – in una situazione di carenza di personale – la possibilità di ricorrere alle prestazioni aggiuntive per il personale medico ed infermieristico dei servizi di elisoccorso. L'articolo genera oneri finanziari per come nello stesso indicato.			€ 2.797.000,00
Art. 2	Norma finanziaria			0
Art. 3	Dispone l'urgenza della legge, anticipandone l'entrata in vigore rispetto al termine ordinario di 15 giorni decorrenti dalla pubblicazione della stessa sul BURC telematico.			0

Proposta di legge recante

" Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 2022, n. 37 (Disposizioni straordinarie per assicurare i livelli essenziali di assistenza nel sistema sanitario regionale)."

Articolo 1

(Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 2022, n. 37)

1. La legge regionale 21 ottobre 2022, n. 37 è modificata come segue:

a) Dopo il comma 4 dell'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

<<4 bis. Per affrontare la carenza di personale medico e infermieristico presso i servizi di elisoccorso e nelle more degli adempimenti di cui al comma 4 quater, è possibile ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area sanità, nonché per il personale infermieristico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità.

4 ter. Nelle ipotesi di cui al comma 4 bis., la tariffa oraria per il personale medico è determinata in misura

pari ad 100 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, mentre quella per il personale infermieristico è determinata in misura pari a 40 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nel rispetto dei parametri stabiliti dall'articolo 11 del decreto legge 34/2022.

4 quater. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è pubblicato un avviso finalizzato all'individuazione del personale in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento del servizio. Con cadenza biennale sono organizzati corsi di formazione ed addestramento, per il reclutamento di ulteriori professionalità mediche ed infermieristiche, da assegnare al servizio in via ordinaria.

4 quinquies. La tardiva attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 quater comporta l'automatica decurtazione, in ragione del 20%, dell'indennità di risultato.

b) Nell'articolo 2:

1) al comma 1, la parola <<9.203.000,00>> è sostituita dalla seguente <<12.000.000,00>>;

2) al comma 2, la parola <<29.398.000,00>> è sostituita dalla seguente <<32.195.000,00>>.

Articolo 2

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, che non comportano il superamento del limite della spesa di personale rappresentato dal corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento, come previsto dall'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per come richiamato dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, si fa fronte con le risorse di cui all'articolo 2 della legge regionale 21 ottobre 2022, n. 37, così come modificata dall'articolo 1, comma 1, lett. b) della presente legge.

Articolo 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

F.to Pasqualina Straface